



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 novembre 2010 (10.11)
(OR. en)**

16036/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0298 (COD)**

**MI 435
ENV 754
CHIMIE 47
COMPET 335
ENT 167
CODEC 1231**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	4 novembre 2010
Oggetto:	Proposta di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 597 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 4.11.2010
COM(2010) 597 definitivo

2010/0298 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di
altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

SEC(2010) 1278
SEC(2010) 1277

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale

I fosfati sono utilizzati nei detergenti per ridurre la durezza dell'acqua e permettere una pulizia efficace. Il tripolifosfato di sodio (STPP) è il fosfato più utilizzato nei detergenti. Associato ai tensioattivi, permette ai detergenti di agire efficacemente in tutte le condizioni di lavaggio.

In particolare, il tripolifosfato di sodio ha nei detergenti le seguenti funzioni:

- sequestrare in modo efficace i sali calcarei (e tenerli in soluzione);
- rimuovere e prevenire le incrostazioni sulle fibre;
- migliorare il processo di lavaggio;
- fungere da vettore per altri ingredienti detergenti.

I fosfati contenuti nei detergenti possono avere effetti dannosi per l'ambiente acquatico. La preoccupazione principale è dovuta al fatto che la loro presenza può portare a un eccesso di nutrienti che causano uno sviluppo accelerato di alghe e di forme superiori di vita vegetale, che causa una perturbazione dell'equilibrio degli organismi (fenomeno detto eutrofizzazione). Esistono ingredienti alternativi che permettono di ammorbidire l'acqua, ma loro efficacia è limitata, specie nei casi di lavaggio difficile.

Il regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti armonizza l'immissione sul mercato dei detergenti, ma soltanto per quanto riguarda la loro etichettatura e la biodegradabilità dei tensioattivi che contengono. Tuttavia, in considerazione delle preoccupazioni che crea l'eutrofizzazione, l'articolo 16 del regolamento prevedeva che la Commissione *"effettua una valutazione, presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa sull'uso dei fosfati in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche"*. La Commissione ha presentato nel 2007 la sua relazione, in cui giungeva alla conclusione che le conoscenze sul contributo all'eutrofizzazione dei fosfati presenti nei detergenti erano ancora incomplete ma in rapido progresso¹. Altri lavori scientifici realizzati successivamente e informazioni sugli effetti economici e sociali di eventuali limitazioni hanno costituito la base di una relazione di valutazione d'impatto che analizza varie opzioni riguardanti l'uso dei fosfati nei detergenti.

Motivazione e obiettivi della proposta

La proposta mira a modificare il regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti introducendo una limitazione del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico per ridurre il contributo dei detergenti al fenomeno generale dell'eutrofizzazione delle acque di superficie dell'UE, a seguito delle conclusioni delle valutazioni effettuate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004.

¹ COM(2007) 234, disponibile in:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 relative al potere della Commissione di adottare atti non legislativi di applicazione generale per completare o modificare elementi non legislativi del regolamento stesso devono essere adattate alle disposizioni dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'obiettivo generale è quello di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente dai possibili effetti nocivi dei fosfati e di altri composti del fosforo presenti nei detergenti nonché il buon funzionamento del mercato interno dei detergenti.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è pienamente coerente con gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), che impone agli Stati membri di raggiungere entro il 2015 un buono stato ecologico e chimico delle acque superficiali e di predisporre un programma di misure (ad esempio piani di gestione dei bacini idrografici) che possono comprendere, se questo è giustificato, efficace in rapporto ai costi e proporzionato, azioni obbligatorie o accordi volontari per limitare i fosfati nei detergenti e combattere il problema dell'eutrofizzazione nel loro territorio.

In alcune regioni sensibili dell'UE, come il Mar Baltico o il bacino del Danubio, gli Stati membri interessati hanno svolto azioni coordinate, nel contesto della gestione dei bacini idrografici prevista dalla direttiva quadro sulle acque o di strategie di cooperazione regionale, per combattere l'eutrofizzazione causata dai flussi transfrontalieri di fosfati nei corpi idrici; ma finora i progressi sono stati scarsi. Questa proposta è perciò una misura complementare essenziale per il successo delle attività svolte nel quadro di iniziative di cooperazione regionale per fronteggiare il problema transfrontaliero dell'eutrofizzazione.

La proposta completa anche la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che mira a limitare le concentrazioni di nutrienti come il fosforo e l'azoto nelle acque superficiali per combattere l'eutrofizzazione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate, ricorso al parere di esperti

Ad iniziativa della Commissione sono stati realizzati diversi studi per determinare se una limitazione dell'uso dei fosfati nei detergenti consentirebbe di ridurre l'eutrofizzazione nell'UE: WRc 2002², studio INIA sull'eutrofizzazione paneuropea³, rapporto di un contraente esterno (RPA). Questi studi sono serviti da base per consultazioni degli Stati membri, dell'industria [Associazione dei produttori europei di fosfati (CEEP), Associazione internazionale dei saponi, detergenti e prodotti di manutenzione (AISE), European Zeolites Producers Association (EZEPA)] e delle ONG di difesa dell'ambiente [World Wildlife Fund (WWF); Ufficio europeo delle unioni di consumatori (BEUC)] nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro delle autorità competenti per l'applicazione del regolamento relativo ai detergenti (noto come "gruppo di lavoro detergenti") svoltesi nel novembre 2006, nel luglio e nel dicembre 2007, nel luglio 2008, nel febbraio e nel novembre 2009.

² Phosphates and alternative detergent builders. WRc (2002), Swindon, UK

³ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs/ceep_study_final_report_042009_en.pdf

Nel 2009 si è svolta mediante la rete Impresa Europa una consultazione specifica delle piccole e medie imprese del settore dei detergenti per raccogliere informazioni sull'impiego attuale dei fosfati e delle sostanze alternative nella formulazione dei detergenti e sulle conseguenze che eventuali restrizioni dell'uso dei fosfati avrebbero per queste PMI.

Valutazione dell'impatto

L'analisi dell'impatto delle diverse opzioni è stata condotta tenendo conto dei risultati dell'analisi scientifica del contributo dei fosfati nei detergenti ai rischi di eutrofizzazione nell'UE, nonché dei criteri di efficacia e di efficienza (praticità, effetti socioeconomici e monitorabilità). Le informazioni sono tratte soprattutto dallo studio dell'INIA sui rischi di eutrofizzazione associati ai fosfati nei detergenti, dal rapporto RPA sull'uso delle zeoliti e di altri attivatori in alternativa al tripolifosfato di sodio, nonché dalle osservazioni del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali sulla valutazione di questi rapporti e da altre consultazioni dirette delle parti interessate.

Sono state prese in considerazione cinque opzioni per determinarne i possibili effetti:

- Opzione 1: nessuna azione a livello dell'UE, la responsabilità di un'azione è lasciata agli Stati membri o alla cooperazione regionale (opzione di base);
- Opzione 2: azione volontaria dell'industria;
- Opzione 3: divieto totale dei fosfati nei detergenti;
- Opzione 4: limitazione del tenore di fosfati nei detergenti per bucato;
- Opzione 5: fissazione di valori limite per il tenore di fosfati nei detergenti.

La valutazione e l'analisi d'impatto delle opzioni indicano che l'introduzione a livello europeo di una limitazione dell'uso dei fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato ridurrà il contributo dei fosfati presenti nei detergenti ai rischi di eutrofizzazione delle acque nell'UE e il costo dell'eliminazione del fosforo negli impianti di depurazione. La riduzione dei costi così ottenuta supererà largamente il costo della nuova formulazione dei detergenti per bucato con sostanze alternative ai fosfati. Non sarebbero invece attualmente giustificate restrizioni a livello dell'UE per i detergenti per lavastoviglie e i detergenti per uso istituzionale o industriale, dato che le alternative disponibili non sono generalmente in grado di rispondere alle superiori esigenze tecniche di queste applicazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che ha l'obiettivo di creare un mercato interno assicurando in pari tempo un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, in quanto la proposta riguarda una materia che non è di competenza esclusiva dell'Unione.

Gli Stati membri non possono da soli realizzare pienamente l'obiettivo di limitare il contributo dei fosfati presenti nei detergenti ai rischi di eutrofizzazione delle acque dell'UE assicurando in pari tempo il regolare funzionamento del mercato interno dei detergenti; un'azione dell'UE sarà più efficace perché:

- alcuni Stati membri hanno emanato norme nazionali per limitare l'uso dei fosfati e/o di altri composti del fosforo, principalmente nei detergenti per bucato per uso domestico, come previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 648/2004, fissando valori di soglia diversi. Non esiste una norma tecnica comune a tutti i paesi dell'Unione e questo determina una frammentazione del mercato europeo dei detergenti per bucato;
- l'attuale cooperazione regionale tra Stati membri nella strategia per il Mar Baltico e nel bacino danubiano ha registrato scarsi progressi sulla questione; gli Stati membri dell'UE che cooperano nel quadro di queste strategie regionali hanno ripetutamente sollecitato l'adozione di misure europee armonizzate;
- nel rispetto del principio di sussidiarietà, il progetto di regolamento lascia agli Stati membri la possibilità, di cui già dispongono, di emanare norme nazionali sull'uso dei fosfati nei detergenti per lavastoviglie e nei detergenti per uso professionale, se giustificate da circostanze particolari, come rischi elevati di eutrofizzazione o lo stato delle acque nei loro territori. Finora sono pochi gli Stati membri che hanno introdotto o prevedono di introdurre limitazioni dei fosfati nei detergenti per lavastoviglie, con un impatto molto limitato sul mercato interno di questi detergenti.

Principio di proporzionalità

La proposta si limita a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Dato che non esistono attualmente alternative tecniche ed economiche atte a sostituire i fosfati in detergenti diversi dai detergenti per bucato, e tenuto conto del fatto che questi ultimi sono quelli che più contribuiscono al carico globale dei fosfati derivanti dai detergenti, la proposta non limita il tenore di fosfati negli altri tipi di detergenti.

Scelta dello strumento

Lo strumento giuridico scelto è il regolamento, dato che l'obiettivo è quello di armonizzare il tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico. Questo regolamento modifica il regolamento relativo ai detergenti in vigore.

Principali disposizioni della proposta

La proposta estende il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 per permettere l'introduzione di una limitazione del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti (modifica degli articoli 1 e 4).

Va notato che le alternative ai fosfati nei detergenti per bucato per uso domestico contengono talvolta altri composti a base di fosforo, in particolare i fosfonati. È quindi impossibile eliminare completamente il fosforo nei detergenti. D'altra parte, esistono numerose varietà di fosfati e di composti a base di fosforo e occorre fare in modo che il divieto che si intende applicare ai fosfati non possa essere eluso facilmente. Il progetto di regolamento fissa perciò per il tenore di fosfati nei detergenti per bucato un limite generale dello 0,5% in peso valido per tutti i fosfati e i composti a base di fosforo. Per ora, e fintanto che non si disporrà di alternative tecnicamente ed economicamente valide ai fosfati per gli altri tipi di detergenti, la proposta limita il tenore di fosfati e di altri composti del fosforo soltanto nei detergenti per bucato per uso domestico (nuovo allegato VI *bis*).

La proposta prevede che la Commissione abbia il compito di valutare, entro cinque anni dall'adozione del regolamento, in quale misura i detergenti per lavastoviglie domestiche contenenti fosfati contribuiscano ai rischi di eutrofizzazione e riferisca al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio (modifica dell'articolo 16) proponendo, se lo riterrà opportuno, limitazioni del loro tenore di fosfati mediante adattamenti al progresso tecnico del nuovo allegato VI *bis*.

La proposta modifica anche le attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (modifica dell'articolo 13).

Infine, l'atto proposto mantiene la disposizione esistente che permette agli Stati membri di emanare norme nazionali per limitare il tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti diversi dai detergenti per bucato, se questo è giustificato da ragioni ambientali (modifica dell'articolo 14).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI

- L'atto proposto ha rilevanza per lo Spazio economico europeo.
- La proposta è soggetta all'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio ed è quindi notificata all'OMC.

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di
altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁴,
visto il parere del Comitato delle regioni ⁵,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Come disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004, la Commissione ha valutato l'uso dei fosfati nei detergenti nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'uso dei fosfati⁶. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha concluso che l'uso dei fosfati nei detergenti per bucato per uso domestico deve essere limitato per ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione e il costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione. La riduzione dei costi così ottenuta supera il costo della nuova formulazione dei detergenti per bucato con sostanze alternative ai fosfati.
- (2) Alternative efficaci ai detergenti per bucato per uso domestico a base di fosfati richiedono piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di fosfonati, che se utilizzati in quantità crescenti potrebbero essere nocivi per l'ambiente.
- (3) Data l'interazione esistente tra i fosfati e gli altri composti del fosforo, è necessario definire con cautela portata e livello della limitazione, che deve valere per tutti i composti del fosforo per evitare che i fosfati di cui è limitato l'uso siano semplicemente sostituiti da altri composti del fosforo. Il tenore di fosforo ammesso

⁴ GU C del , pag. .

⁵ GU C del , pag. .

⁶ COM(2007) 234.

deve essere sufficientemente basso da prevenire efficacemente la messa sul mercato di detersivi per bucato a base di fosfati e sufficientemente elevato da consentire la presenza della quantità minima di fosfonati necessaria per formulazioni alternative.

- (4) Poiché gli obiettivi perseguiti, la riduzione del contributo dei fosfati provenienti dai detersivi ai rischi di eutrofizzazione e la riduzione del costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione, non possono essere pienamente raggiunti dagli Stati membri perché disposizioni nazionali che prevedono differenti specifiche tecniche non possono influenzare la qualità delle acque che attraversano le frontiere nazionali, e poiché tali obiettivi possono perciò essere meglio raggiunti a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (5) Non è opportuno estendere le limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico ai detersivi per lavastoviglie automatiche domestiche o ai detersivi per uso industriale o istituzionale perché non esistono ancora alternative tecnicamente ed economicamente valide all'uso dei fosfati in questi detersivi.
- (6) Per ragioni di leggibilità, occorre includere direttamente nel regolamento (CE) n. 648/2004 una definizione di "pulizia" anziché un riferimento alla corrispondente norma ISO.
- (7) Alla Commissione deve essere conferita la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento.
- (8) Spetta agli Stati membri determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (9) È opportuno prevedere un'applicazione differita della limitazione stabilita dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detersivi per bucato per uso domestico a base di fosfati utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione per ridurre al minimo i costi.
- (10) Il regolamento (CE) n. 648/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:

- (1) All'articolo 1, paragrafo 2, il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:

"- l'etichettatura addizionale dei detersivi, compresi le fragranze allergizzanti;

- le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri;
 - le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti."
- (2) All'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:
- "3. 'pulizia': processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal suo substrato e portato in soluzione o dispersione."
- (3) È inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo

I detergenti elencati nell'allegato VI *bis* che non rispettano le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo indicate in tale allegato non sono immessi sul mercato a partire dalla data fissata in tale allegato."

- (4) All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.
- (5) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Adattamento degli allegati

1. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 13 *bis*, 13 *ter* e 13 *quater*, le modifiche necessarie per adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. La Commissione utilizza, per quanto possibile, le norme europee.
 2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 13 *bis*, 13 *ter* e 13 *quater*, modifiche degli allegati del presente regolamento per quanto riguarda i detergenti a base di solventi.
 3. Se il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari stabilisce per le fragranze allergizzanti limiti di concentrazione individuali basati sui rischi, la Commissione, ai sensi degli articoli 13 *bis*, 13 *ter* e 13 *quater*, adatta di conseguenza il limite dello 0,01% indicato nella sezione A dell'allegato VII."
- (6) Sono inseriti i seguenti articoli 13 *bis*, 13 *ter* e 13 *quater*:

"Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente.
3. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 13 *ter* e 13 *quater*.

Articolo 13 ter

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, questo termine è prorogato di un mese.
2. Se alla scadenza di detto termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data in esso indicata. L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

(7) All'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono mantenere o emanare norme nazionali concernenti limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo in detergenti per i quali l'allegato VI *bis* non fissa limitazioni, se motivi di protezione dell'ambiente acquatico lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide."

(8) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Relazione

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per lavastoviglie domestiche automatiche e, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche."

(9) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione queste disposizioni e ogni loro modifica successiva.

Queste disposizioni prevedono misure che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a sequestrare partite di detergenti che non sono conformi al presente regolamento."

(10) È inserito l'allegato VI bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

(11) Nella sezione A dell'allegato VII è soppresso il testo seguente:

"Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adozione in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 1), 3), 7), 9) e 10) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO VI *bis*

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO

Detergente	Limitazioni	Data di applicazione
Detergenti per bucato per uso domestico	Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore allo 0,5% in peso.	1° gennaio 2013

"